



## Relazione illustrativa degli emendamenti alla deliberazione di G. C. n. 318/2016

Successivamente all'approvazione in Giunta dello schema di bilancio di previsione 2016 - 2018, si è ravvisata la necessità di procedere ad alcune modifiche dei documenti presentati. Nello specifico, occorre:

- prendere atto dell'esito dei controlli effettuati in ordine alla permanenza degli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 193 del D. Lgs. 267/2000, che va effettuata almeno una volta all'anno e comunque entro il 31 luglio. In tale ambito, trovano ingresso le iniziative adottate dall'Amministrazione in relazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 13/2016, riferita al rendiconto 2013;
- effettuare le necessarie modifiche al piano degli investimenti di cui alla deliberazione di G.C. n. 227/2016, in termini di compatibilità con l'effettiva capacità d'indebitamento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 10 della l. 243/2012, secondo il quale il ricorso all'indebitamento va contenuto nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal bilancio di previsione;
- dettare alcune priorità in termini di utilizzo di fondi accantonati nel rendiconto, nonché in tema di applicazione di avanzo vincolato, da utilizzare nei limiti di una quota dei fondi non impegnabili della spesa corrente ai fini del mantenimento dell'equilibrio finale tra entrate e spese;
- procedere all'integrazione della nota integrativa al bilancio di previsione, con l'esplicitazione delle modalità attraverso le quali è stato effettuato il calcolo del FCDE iscritto nel bilancio di previsione;
- prevedere la modifica della soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale IRPEF comunale, con decorrenza dal 2017, quale prima misura finalizzata a dare attuazione, a partire dal 2017, al reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo l'avvio di un tavolo tecnico per strutturare la disciplina di tale iniziativa;
- apportare una serie di variazioni agli stanziamenti di bilancio sia in entrata che in spesa, in funzione delle segnalazioni pervenute da parte di diverse strutture organizzative dell'Amministrazione in ordine alla disponibilità di ulteriori risorse, anche in funzione di finanziamenti concessi all'ente da altre declinazioni istituzionali, con la conseguente ridefinizione degli stanziamenti di competenza e di cassa, nonché, ove necessario, del FCDE iscritto nel bilancio di previsione.

Nel prosieguo del presente documento, che costituisce l'illustrazione della proposta di emendamento alla deliberazione di G.C. n. 318/2016 e relativi allegati, viene effettuata la descrizione analitica delle modifiche/integrazioni proposte.

### Sommario

Sommario.....	2
Permanenza degli equilibri bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 .....	4
Modalità con le quali si è dato seguito alla deliberazione n. 13/2016 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 .....	6



Capacità di indebitamento e modifiche al programma di investimenti di cui alla deliberazione di G.C. n. 227/2016 .....	17
Utilizzazione di somme attualmente situate in avanzo vincolato .....	24
Reddito di cittadinanza .....	26
Modifiche alla nota integrativa .....	27
Variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa .....	27



## Permanenza degli equilibri bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, occorra mettere a confronto le entrate finali dei primi 5 titoli e le spese finali dei primi 3 titoli degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

In sede di approvazione della deliberazione di G. C. n. 318 del 29/04/2016, si è provveduto ad approvare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dal quale risulta il saldo non negativo tra entrate e spese richiesto dalla norma. Tale condizione è sottoposta a monitoraggio periodico.

La norma prevede che una prima verifica sul rispetto dell'equilibrio avvenga entro il 30/06/2016. Inoltre, come recentemente comunicato dal Ministero dell'Interno (vedasi circolare della Prefettura di Napoli prot. 131726 del 21/07/2016), entro la data del 31 luglio 2016 occorre deliberare in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, pena lo scioglimento del Consiglio.

Con riferimento al monitoraggio dell'equilibrio finale, con comunicazione del 27/06/2016 il dirigente del Servizio competente ha attestato il permanere dello stesso (allegato 1).

Si è al contempo provveduto ad effettuare una verifica in ordine all'andamento delle riscossioni in conto residui, al fine di ottenere informazioni in ordine alla tenuta delle ipotesi che sono state utilizzate per verificare, in sede di rendiconto 2015, la congruità del fondo svalutazione crediti. A tal fine, si è provveduto a confrontare, in corrispondenza delle voci di entrata prese in considerazione ai fini della determinazione del FCDE a rendiconto, il dato della media delle riscossioni in conto residui registrate nel triennio 2013/2015 con il dato delle riscossioni registrate ad oggi. Il risultato è riportato nella tabella seguente.

	MEDIA RISCOSSIONE C/RESIDUI 2013-2015	RISCOSSIONE C/residui al 21/7/2016	percentuale di riscossione C/residui rispetto alla media 2013-2015
TITOLO I	90.845.958,79	75.816.764,97	83,46%
TITOLO III	21.175.060,11	10.328.235,62	48,78%

Il trend di riscossione rilevato permette allo stato di ritenere congruo il FCDE calcolato in sede di rendiconto 2015 tenuto conto che sono state prese in considerazione le riscossioni registrate nei primi 6 mesi del 2016 e di buona parte del mese di luglio. Ciò nonostante, l'andamento delle riscossioni in conto residui deve essere oggetto di costante monitoraggio da parte dei servizi responsabili delle singole entrate e di esso dovrà darsi conto nel corso del 2016 e negli esercizi successivi, quantomeno nelle occasioni in cui sarà effettuata la verifica degli equilibri. Al contempo, gli stessi servizi dovranno procedere quanto prima:



- alla verifica dello stato dei procedimenti di riscossione, assicurando una più celere lavorazione di avvisi di accertamento e di ruolo, onde migliorare la performance di riscossione e sostenere la cassa disponibile;
- alla regolarizzazione delle partite contabili tuttora in essere, riferite a entrate e correlate spese per le quali si è già avuta la manifestazione numeraria, al fine di disporre di una misura maggiormente attendibile delle performance di riscossione.

Altra misura che è stata adottata ai fini del mantenimento dell'equilibrio è costituita dalla destinazione ex ante di una quota del 55% delle maggiori previsioni di entrata formulata da parte di alcuni Servizi dell'Amministrazione. Sotto tale aspetto, va ricordato che, al fine delle graduale entrata in vigore della normativa in tema di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, il legislatore ha stabilito che per l'anno 2016 ciascun ente possa accantonare una quota pari al 55% dell'importo del fondo per ciascuna tipologia di entrata, calcolato tenendo conto delle performance di riscossione registrata negli anni passati. Giova altresì rammentare che il comune di Napoli ha optato per la modalità di calcolo del fondo su tre anni, in luogo dei 5 anni canonici: tale scelta è stata infatti sancita in occasione del riaccertamento straordinario effettuato nel 2015, allorché si diede atto del fatto che, come espressamente previsto dai principi contabili (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 3.3), erano state formalmente attivati processi di accelerazione della capacità di riscossione (segnatamente, con la creazione di un'apposita unità organizzativa autonoma finalizzata al contrasto all'evasione e all'elusione tributaria, varata a settembre 2014 nell'ambito della complessiva riorganizzazione della Direzione Centrale Servizi Finanziari). Va altresì detto che tale scelta appare anche la più penalizzante per l'Amministrazione, in quanto fa pesare maggiormente gli anni che prendono in considerazione unicamente le riscossioni in conto competenza, in luogo della modalità "agevolata" che prende in considerazione competenza e residui: poiché il 2016 costituisce il secondo anno di vigenza del nuovo sistema contabile, il calcolo della media delle riscossioni ai fini della determinazione della percentuale di abbattimento da applicare alle previsioni di competenza è effettuato per 2/3 tenendo conto delle riscossioni in conto competenza e in conto residui (anni 2013 e 2014), e per 1/3 tenendo conto delle sole riscossioni in conto competenza (anno 2015, per l'appunto). Pertanto, il risultato dipende per il 33,3% dalle riscossioni registrate in conto competenza, con un peso significativamente maggiore di quello che si sarebbe determinato se fosse stata applicata la modalità di calcolo su 5 anni (in questo caso, il "peso" del 2015 in quanto unico anno per il quale occorre prendere le sole riscossioni della competenza sarebbe stato del 20%, con conseguente incremento delle performance di riscossione e conseguente riduzione delle percentuale da applicare per il calcolo del FCDE).

Fatta questa doverosa premessa, la destinazione del 55% delle previsioni di incremento di entrata formulate dagli uffici corrisponde all'ipotesi peggiore, ossia al caso in cui dovesse registrarsi una riscossione per tali entrate pari a 0. Pur sottolineando il comportamento di prudenza posto in essere, occorre in ogni caso ribadire che l'utilizzazione di tali risorse non può che essere correlata al materiale introito delle stesse, escludendo a priori qualsivoglia utilizzazione di altri fondi.

Si è altresì provveduto ad effettuare la permanenza degli equilibri di cassa, a mente di quanto stabilito dall'art. 162 comma 6 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che l'equilibrio in argomento viene garantito in presenza di un fondo di cassa finale non negativo.

Alla data del 20 luglio, è stata effettuata un'apposita elaborazione, le cui risultanze sono riassunte in apposito allegato alla presente (allegato 2), che mette a confronto fondo di cassa iniziale e riscossioni da una parte, e pagamenti dall'altra. Da tale elaborazione, si rileva che attualmente il fondo di cassa risulta positivo. Nondimeno, sussiste la necessità di procedere, entro la fine del

corrente anno, alla ricostituzione almeno in parte della cassa vincolata (che era stata parzialmente ricostituita alla fine del 2015). Nel frattempo, al fine di evitare problematiche connesse all'utilizzo di tale ammontare, si è data priorità all'emissione dei mandati di pagamento relativi alle spese sorrette da una specifica fonte di finanziamento.

In sede di riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale, da effettuarsi entro la fine del mese di settembre 2016, sarà rivisto l'obiettivo di ricostituzione della cassa vincolata, già presente nel piano stesso, prevedendone il graduale reintegro che dovrà completarsi entro la fine del piano.

Per ciò che attiene alla salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto ad eventuali passività delle società partecipate, di seguito si riporta tabella relativa ai fondi non impegnabili già presenti nella contabilità dell'ente.

Fondo eventuali passività Aziende Partecipate		
documento	Mln €	note
Rendiconto 2015	14	fondo accantonato nel risultato di amministrazione
anno 2016	11,6	capitolo 162200
anno 2017	1,2	capitolo 162200
anno 2018	0,4	capitolo 162200
totale fondi non impegnabili	27,2	

Vista la nota prot. 627295 del 27/07/2016 a firma del Dirigente del Servizio Partecipazioni (Allegato 3), dalla cui annessa tabella si rileva che a regime (2018) il fondo di garanzia a copertura delle perdite risulta allo stato quantificabile in euro 23.526.325,00, si può affermare che già ad oggi la quantificazione rilevabile dalle scritture contabili risulta congrua rispetto alla necessità prospettata.

*Modalità con le quali si è dato seguito alla deliberazione n. 13/2016 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del D. Lgs. 267/2000*

In tema di mantenimento degli equilibri di bilancio, occorre doverosamente illustrare le modalità attraverso le quali l'Amministrazione, ricevuta la deliberazione n 13/2016 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, ha inteso ottemperare alle prescrizioni dettate da parte dello stesso Organo di controllo amministrativo-contabile.

Occorre premettere che detta pronuncia è stata adottata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 148bis del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire (testualmente) *“all'Ente di avvalersi dei rilievi critici di cui alla presente pronuncia specifica agli effetti delle decisioni gestionali da assumersi nella concreta attuazione del succitato strumento di riequilibrio (il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ndr), ponendo comunque in essere, con la massima tempestività ed urgenza, tutte le più idonee determinazioni – funzionalizzate alla rimozione delle irregolarità, nonché, anche in via prospettica,*



*alle opportune “correzioni di rotta” gestionale e al definitivo risanamento dei conti – conseguenti agli accertamenti contenuti nel presente provvedimento, la cui effettiva adozione ed il cui buon esito potranno essere valutati ed accertati da questa Sezione all’atto dell’adozione delle determinazioni conclusive in ordine al predetto monitoraggio in corso di svolgimento, nonché allo scrutinio delle contabilità successive a quella oggetto del presente esame (...).”*

I rilievi critici rintracciabili nella pronuncia in questione possono essere sintetizzati come segue:

- 1) mancata ricostituzione di fondi vincolati presso il Tesoriere, con modifica in senso peggiorativo del risultato di amministrazione per un importo pari a € 168.978.446,98;
- 2) errata quantificazione dell’impatto dei mancati incassi relativi agli accertamenti 2013 riferiti alle sanzioni al Codice della Strada, con conseguente peggioramento del risultato di amministrazione per un importo pari al mancato incasso riferito al 2013 per tale risorsa, inclusi i maggiori accertamenti, per un totale di € 59.311.142,10 + € 23.703.529,26 = € 83.014.671,36;
- 3) bassa percentuale di riscossione dei residui attivi e mantenimento nel conto del bilancio di partite creditorie risalenti a diversi anni addietro;
- 4) insufficienza dell’istruttoria finalizzata al mantenimento in bilancio di partite debitorie e creditorie, con particolare riferimento alla necessità di disporre di “*adeguate, espresse ed analitiche motivazioni*” per ciascuna partita;
- 5) mancato reintegro di risorse vincolate, utilizzate per cassa, con conseguente riverbero in senso negativo sul risultato di amministrazione per un importo pari a € 114.581.024,38, in ragione della discrasia esistente tra la differenza [(residui attivi titoli IV e V) – residui passivi titolo II] e la giacenza di cassa risultante presso il Tesoriere;
- 6) diverse criticità nella gestione dei debiti fuori bilancio, con particolare riferimento “all’assunzione di obbligazioni sprovviste di adeguata copertura finanziaria, per sottostima dell’impegno di spesa ad esse relativo, con l’effetto di rinviare al futuro l’evidenza della copertura medesima”, nonché alla necessità che la delibera di riconoscimento dei debiti individui con esattezza i mezzi e le risorse attraverso le quali dare copertura finanziaria alle passività e non sia meramente formale e postecipativa della copertura finanziaria ad esercizi successivi;
- 7) diverse criticità in relazione agli organismi partecipati, con particolare riferimento alla mancata ottemperanza all’obbligo di adozione della deliberazione di ricognizione delle società partecipate, alla non esaustività e non completezza del prospetto dei crediti e debiti reciproci con il comune;
- 8) diverse criticità in ordine alla spesa del personale, essenzialmente per carenza della documentazione prodotta;
- 9) Altri rilievi (ad esempio, mancato rispetto di una serie di norme volte al contenimento della spesa, discrasie tra i dati comunicati con SiQuEL e quelli comunicati al Ministero dell’Interno, ecc.).

Praticamente in tutti i rilievi, poi, la Sezione evidenzia la presenza di insufficienze documentali (con particolare riferimento alla mancata produzione di “evidenze contabili”), ovvero la non esaustività dei riscontri fatti pervenire da parte dell’Amministrazione.

Da tutto quanto precede, la Sezione fa discendere (tabella riassuntiva a pag. 114 della deliberazione) una “*tabella riassuntiva delle criticità accertate che comportano la variazione, in senso peggiorativo, del risultato di amministrazione complessivo 2013 del Comune di Napoli*”, per un importo di € 366.574.142,72, che, aggiunto al risultato di amministrazione accertata a rendiconto,



pari a - € 702.703.465,47, determinerebbe un risultato di amministrazione effettivo pari a - € 1.069.277.608,19.

Ciò posto, con la presente relazione si intende fornire un resoconto delle iniziative che l'Amministrazione ha fino ad ora adottato anche in epoca antecedente alla notifica della pronuncia in questione e che si inscrivono nel solco di quanto richiesto da parte della Sezione.

Qualsiasi considerazione non può che partire dalla variazione in senso peggiorativo del risultato di amministrazione teorizzata da parte della Sezione. In effetti, quest'ultima "applica" al risultato di amministrazione la mancata ricostituzione della cassa vincolata, la discrasia tra residui attivi dei titoli IV e V e i residui attivi del titolo II, nonché le mancate riscossioni delle sanzioni amministrative accertate nell'anno in esame (2013) a competenza e a residui. In proposito, deve osservarsi quanto segue.

Circa la mancata ricostituzione della cassa vincolata, la metodologia adottata dal comune di Napoli è aderente a quanto chiarito in apposita pronuncia della Corte dei Conti, Sez. Lombardia (deliberazione n. 314/2013/PRSE), il cui passaggio più significativo sulla tematica in questione è riportato di seguito:

*"In definitiva, da quanto sopra esposto si ricava il seguente ragionamento algebrico, idoneo ad evidenziare, con un'equazione di controllo, eventuali squilibri strutturali di cassa e l'uso di entrate a specifica destinazione: dato che negli enti a gestione virtuosa, le spese devono eguagliare le entrate:*

*Entrate=Spese;*

*Res.attivi+riscossioni=Res.passivi+pagamenti;*

*(Riscossioni-Pagamenti)+Res.attivi=Res.passivi, ovvero*

*Cassa+Res.attivi=Res.passivi*

*Al netto dei pagamenti, i residui passivi devono essere uguali alla cassa più i residui attivi.*

*Applicata l'equazione solo alla gestione di parte di capitale (residui attivi e passivi dei titoli sopra richiamati) alla luce di tale equazione di controllo, rispetto alla consistenza di cassa presuntiva, necessaria ad effettuare i pagamenti di parte capitale, risulta una differenza negativa pari a (omissis), spiegabile, in linea teorica, sulla base di tensioni nella gestione corrente (ad es. difficoltà di riscossione) e/o con la destinazione temporanea di entrate a specifica destinazione a copertura della spesa corrente".*

Pertanto, una volta verificata la tenuta dell'equazione sopra richiamata, la ricostituzione non può che avvenire solo ed esclusivamente in termini di flussi di cassa. Proprio in virtù del meccanismo contabile attraverso il quale si determina il risultato di amministrazione, la mancata ricostituzione dei fondi vincolati ha già influito sul risultato di amministrazione dell'esercizio, come riportato in sede di rendiconto. Poiché si parte dal fondo di cassa effettivamente disponibile presso il Tesoriere, e non dalla cassa teorica riferibile alle partite vincolate, il disallineamento tra residui attivi e residui passivi riferiti a tali partite deriva dalla circostanza che, a fronte della permutazione dell'accertamento vincolato in riscossione, non si è manifestata la permutazione dell'impegno di spesa in pagamento. Pertanto, nelle scritture dell'Ente permane l'impegno di spesa non più controbilanciato dal relativo residuo attivo, con conseguente pieno riverbero sul risultato di amministrazione finale.

Da ciò, consegue che la conclusione cui è pervenuta la Sezione in ordine al peggioramento del risultato di amministrazione in misura pari alla mancata ricostituzione della cassa vincolata, non



risultati corretti. Altro conto è, evidentemente, l'effettiva ricostituzione della cassa vincolata: obbligo, questo, cui l'Ente sta ottemperando anno per anno, conformemente a quanto previsto nel piano di riequilibrio.

Parimenti, la conclusione cui giunge la Sezione in ordine al peggioramento del risultato di amministrazione derivante dalla differenza riscontrata tra residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II sembra essere connotata da eccessivo determinismo, in quanto omette di prendere in considerazione la possibilità che le spese in conto capitale possano avere anche altra fonte di finanziamento. In sede istruttoria, peraltro, lo stesso Magistrato rilevava l'esistenza di altre fonti di finanziamento, allorché affermava che nell'importo di € 412.198.304,80, *“l'Ente, senza apparente giustificazione, inseriva anche la somma afferente alle entrate del Titolo III”*.

Dall'esame delle fonti di finanziamento del Titolo II della spesa, ve ne sono alcune che non afferiscono ai Titoli IV e V dell'Entrata. Nel sistema informativo contabile in uso presso gli uffici dell'Amministrazione, vengono utilizzati appositi “codici” che identificano fonti di finanziamento degli investimenti ulteriori rispetto alle entrate afferenti ai Titoli IV e V dell'entrata (ad esempio, il codice “5” contraddistingue le spese finanziate con entrate correnti dell'Ente, il codice “7” si riferisce a spese correlate ai trasferimenti correnti da parte della Regione, il codice “8” riguarda spese di investimento finanziate per quota con entrate del Titolo III, e così via). Pertanto, dalla discrasia rilevata da parte della Sezione non può indursi la presenza di uno squilibrio, con conseguente peggioramento del risultato di amministrazione, in quanto come detto le fonti di finanziamento delle spese di investimento si ritrovano anche nell'ambito di altri titoli dell'entrata.

Anche per ciò che attiene al riverbero immediato sul risultato di amministrazione delle mancate riscossioni riferite agli accertamenti di entrata per contravvenzioni al Codice della Strada, si può ritenere che la Sezione non abbia preso in considerazione il meccanismo di “abbattimento” costituito, all'epoca dell'approvazione del rendiconto 2013, dal Fondo Svalutazione Crediti ex D.L. 95/2012, quanto piuttosto il meccanismo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a competenza ex D. Lgs. 118/2011, che come noto è stato introdotto a decorrere dal 2015. Fermo restando quello che già si è detto e ciò che si dirà più avanti circa la modalità attraverso le quali l'Amministrazione ha inteso dare attuazione al nuovo sistema di contabilità armonizzata, in sede di istruttoria del ricorso presentato presso le Sezioni Unite della Corte dei Conti avverso il diniego della Sezione Regionale di Controllo di cui alla deliberazione n. 12/2014, è stata esposta la metodologia utilizzata per la costruzione del Fondo Svalutazione Crediti, sulla base delle specifiche indicazioni di cui al principio contabile 3.118, nonché di quanto comunicato dall'IFEL con nota circolare del 30/08/2012.

Segnalando che a pag. 6 della relazione tecnica di accompagnamento al rendiconto 2013 è riportata una tabella nella quale viene dato conto della composizione del fondo svalutazione crediti, sul tema sono intervenute anche le Sezioni Riunite in occasione dell'accoglimento del ricorso avverso il diniego all'approvazione del piano di riequilibrio opposto da parte della Sezione Regionale di Controllo, individuano alcune prescrizioni cui l'Amministrazione si sarebbe dovuta attenere. Prescrizioni che hanno ricevuto concreta attuazione in occasione del rendiconto 2014, come si desume dal corpo della deliberazione di approvazione del rendiconto medesimo, di cui si riporta il passaggio saliente (pagg. 20-21 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/05/2015, corrispondenti alle pagg. 4-5 della deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio n. 262 del 24/04/2015):

- 6) Fondo vincolato di € 195.390.068,75 da destinare al finanziamento del Fondo Svalutazione Crediti di cui all'art. 6 comma 17 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, costituito in ossequio a quanto stabilito dalla Sentenza n. 34/2014 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, secondo la quale (pag. 86) *“La consistenza del Fondo svalutazione crediti, in base ai principi contabili, deve essere pari ai residui attivi di dubbia esigibilità o di difficile esazione indipendentemente dall’esercizio di provenienza e, in aggiunta, ad una percentuale imposta dalla legge (per il 2014 il 20%) dei residui attivi ultraquinquennali dei titoli di entrata I e III per i quali i responsabili dei servizi competenti non abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità”*. Di seguito, sono individuate le modalità attraverso le quali si è addivenuti alla determinazione del fondo, nonché al finanziamento dello stesso:
- Totali residui attivi Titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni (fino al 2008 compreso): € 255.860.011,84;
  - Totali dubbie esigibilità certificate dai Servizi: € 151.264.292,12, incluso l’importo di € 16.311.914,78 iscritto nel 2013 a titolo di accertamento dell’entrata derivante dal contenzioso attivato nei confronti dello Stato per errato rimborso IMU;
  - Totali residui degli anni 2008 e precedenti inclusi nel totale indicato al punto precedente: € 35.231.128,69;
  - Base di calcolo su cui applicare la percentuale del 20% prevista dalla normativa, data dal totale residui attivi Titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni, detratte le dubbie esigibilità ultraquinquennali, in quanto già coperte per intero dal Fondo Svalutazione Crediti: € 255.860.011,84 - € 35.231.128,69 = € 220.628.883,20;
  - Importo del Fondo Svalutazione Crediti, a copertura di tutte le dubbie esigibilità, nonché del 20% dei residui ultraquinquennali: € 151.264.292,12 + 20%(€ 220.628.883,20) = € 195.390.068,75;
  - La somma di € 195.390.068,75 trova copertura come segue:

vincolati rendiconto 2012	32.754.430,89
vincolati nella fase di applicazione al bilancio di previsione 2013	1.158.228,11
Accertato sui fondi posti a presidio FSC nella fase di Assestamento 2013	11.092.220,00
quota dei maggiori accertamenti registrati in fase di rendicontazione 2013	51.231.985,38
Imu ricorso	16.429.534,78
fondi vincolati del risultato di amministrazione - sottratti all'assorbimento del disavanzo - e posti a presidio dell'FSC 2014	523.897,58
stanziamenti di competenza FSC 2014	12.500.000,00
quota dei maggiori accertamenti rilevati a rendiconto 2014	69.699.772,01
totale	195.390.068,75

Come si può notare dalla tabella sopra riportata, a partire dal 2012 si è dato avvio al progressivo consolidamento del fondo svalutazione crediti (a differenza di quanto fatto fino al 2011). Tra le voci che compongono il fondo in questione, è ricompresa anche quella che fa riferimento ai “maggiori accertamenti registrati in fase di rendicontazione 2013”. Dalla lettura della deliberazione di



approvazione del rendiconto 2013 (deliberazione n. 20 del 15/04/2014), emerge che nell'importo di € 51.231.985,38, corrispondente nella tabella precedente alla "quota dei maggiori accertamenti registrati in fase di rendicontazione 2013", risulta confluito anche un fondo vincolato di € 27.231.985,38, costituito a seguito di specifiche segnalazioni provenienti dal servizio autonomo polizia locale (note prot. 845812 del 12/11/2013 e prot. 34881 del 16/01/2014, allegato 4). Pertanto, rispetto a quanto ipotizzato dalla Sezione Regionale di Controllo in ordine al computo, in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2013, di tali maggiori entrate da riaccertamento per contravvenzioni al Codice della Strada (peraltro, per un importo inferiore rispetto a quello effettivamente certificato dagli uffici), si può affermare che tali maggiori entrate sono state interamente destinate a fondo svalutazione crediti. Dunque, il loro effetto sul risultato di amministrazione 2013 è assolutamente nullo e risulta conseguentemente privo di fondamento il peggioramento del risultato stesso teorizzato da parte della Sezione.

Fatta questa doverosa premessa, di seguito si illustrano le modalità attraverso le quali l'Amministrazione sta proseguendo sulla strada del risanamento. Le osservazioni che seguono costituiscono peraltro riscontro anche alle altre segnalazioni che sono state evidenziate dalla Sezione nella più volte richiamata deliberazione 13/2016.

In primo luogo, occorre ripercorrere le considerazioni già espresse nella nota integrativa al rendiconto 2015, con particolare riguardo al tema dell'impatto sul risultato di amministrazione del nuovo sistema contabile e del funzionamento del meccanismo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. In proposito, non sembra superfluo ricordare che uno dei principali obiettivi che il Legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione della cd. competenza finanziaria potenziata è l'emersione delle reali situazioni finanziarie degli enti pubblici, consentendo che il peggioramento del risultato di amministrazione conseguente alla "ripulitura" dei residui attivi ad opera del FCDE calcolato in sede di riaccertamento straordinario, sia diluito entro un arco di tempo massimo di 30 anni. La manutenzione del FCDE assume pertanto valenza fondamentale ai fini del risanamento dei conti delle amministrazioni pubbliche. Sotto questo aspetto, gli stessi principi contabili (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) individuano meccanismi di entrata in funzione graduale del funzionamento del Fondo stesso, sia allorquando si tratti di effettuare il relativo accantonamento in sede di approvazione del bilancio di previsione, sia in sede di verifica della congruità del Fondo stesso iscritto tra gli accantonamenti che determinano il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione (che per il comune di Napoli corrisponde ad un disavanzo).

Orbene, nella già citata nota integrativa viene esplicitato il comportamento detenuto dall'Amministrazione in occasione della determinazione della congruità del FCDE a rendiconto, che ovviamente influisce sulla determinazione del disavanzo. Nonostante il punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 permetta di utilizzare, per le annualità comprese tra il 2015 e il 2018, un metodo di calcolo meno restrittivo (ribattezzato dagli operatori "metodo ordinario ridotto"), che prevede che sia possibile attestare la congruità del FCDE semplicemente aggiungendo al FCDE residuo (al netto cioè degli utilizzi per cancellazioni di residui dichiarati insussistenti) l'accantonamento costituito dal FCDE iscritto nel bilancio di previsione del medesimo anno, l'Amministrazione ha optato per la soluzione più rigorosa, attraverso l'utilizzo del cd. "metodo ordinario". Tale scelta è stata effettuata proprio in considerazione del fatto che il comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, per cui per definizione gravato da una situazione finanziaria complessa e delicata, nonché in considerazione delle non soddisfacenti percentuali di riscossione dei residui registrate.



Rinviando alla lettura della nota integrativa al rendiconto 2015 per una disamina più approfondita, in questa sede appare opportuno sottolineare che l'impatto sul risultato di amministrazione risulta molto differente a seconda del metodo di calcolo utilizzato. Più precisamente, qualora si fosse optato per l'utilizzazione del metodo ordinario ridotto, il totale della voce parte disponibile (ossia il disavanzo) sarebbe stato migliore di oltre € 150 mln rispetto a quanto effettivamente approvato da parte del Consiglio Comunale. Pertanto, l'impatto delle mancate riscossioni a residui si riverbera pienamente, secondo le modalità di calcolo previste dai principi contabili ed esplicitate nella predetta nota integrativa, sul risultato di amministrazione fin dal primo anno di vigenza del nuovo sistema di contabilità. Nella tabella seguente, viene esplicitato quanto appena affermato.

Importo FCDE congruo con metodo ordinario ridotto	1.258.182.192,34
Importo FCDE congruo con metodo ordinario	1.410.151.134,91
Accantonamento ulteriore che peggiora il totale parte disponibile (disavanzo)	151.968.942,57

Con la procedura adottata dall'ente, dunque, si è preferito non rinviare a futuri esercizi eventuali peggioramenti, apprezzandone sin da subito l'effetto in termini di disavanzo. In aggiunta, sono stati effettuati ulteriori accantonamenti che peggiorano il risultato di amministrazione, tra cui assumono particolare rilievo il fondo per passività potenziali pari ad € 100 mln e il fondo costituito dal consolidamento dei flussi positivi da finanza derivata, pari ad € 15 mln.

Quanto appena illustrato costituisce pertanto diretta attuazione di quanto richiesto da parte della Sezione Regionale di Controllo.

Ad ulteriore esplicitazione di quanto affermato, si ritiene utile effettuare un confronto tra i residui attivi esistenti alla data in cui è stato accertato il "buco" di bilancio a seguito del quale l'Amministrazione ha deciso di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e i residui attivi esistenti al 31/12/2015.

Va sottolineato che lo stralcio dei residui effettuato nel 2012 ha riguardato crediti aventi anzianità superiore a 5 anni, quindi nella maniera più assoluta non confrontabili, in quanto a capacità di riscossione e, quindi, di esigibilità, ai crediti che sono stati iscritti in bilancio negli anni recenti. In ogni caso, ai fini di una corretta valutazione dell'impatto dei residui in questione sulla correttezza e veridicità del risultato di amministrazione, occorre altresì tenere conto del meccanismo, inaugurato a partire dal 2012, del consolidamento del fondo svalutazione crediti e, dal 2015, dell'operatività del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, iscritto sia nel bilancio di previsione, sia nel rendiconto.

Di seguito, si fornisce una rappresentazione dell'incidenza dei residui attivi sulla determinazione del risultato di amministrazione nel 2011, mettendola a confronto con l'analoga misurazione effettuata in corrispondenza dell'annualità 2015.

In sede di rendiconto 2011, risultavano residui attivi da riportare (ossia crediti da riscuotere con i quali l'ente nel corso delle gestioni precedenti aveva dato copertura a debito) relativi ai Titoli I e III per complessivi € 1,099 mln. A fronte di ciò, i residui passivi da riportare (ossia debiti di funzionamento che devono essere onorati dall'ente) relativi al Titolo I ammontavano a € 1,707 mln. Sempre nel 2011, a fronte di tale massa di residui attivi, l'ente non poneva alcuna forma di svalutazione diretta. Il che ha determinato un riflesso pieno di tali residui sul risultato di amministrazione.



Nel 2015, a fronte di un valore di residui attivi da riportare pari a 1,919mln, il loro riflesso sul risultato di amministrazione risulta controbilanciato dalla presenza di un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità di ammontare pari a € 1,410mln.

Nella tabella seguente, i due dati del 2011 e del 2015 vengono posti a raffronto, in termini di impatto sul risultato di amministrazione.

rendiconto	2011	2015
Residui attivi titoli I e III	1.099,00	1.919,00
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	0,00	1.410,00
saldo utile al risultato di amministrazione	1.099,00	509,00

Come si evince dalla tabella precedente, l'ente nel 2015 ha utilizzato per soli 509 mln di euro il valore in discussione ai fini del risultato di amministrazione.

In riferimento alla tematica sopra descritta, nell'ottica del riequilibrio generale del sistema occorre segnalare che, in ossequio ai nuovi principi contabili, l'ente ha costituito – nella fase di prima applicazione per l'esercizio 2015 – un fondo crediti incidente direttamente nella competenza di previsione pari a circa 46 mln di euro.

Tale valore costituisce un fondo non impegnabile, a fronte di accertamenti registrati, che confluisce nel risultato della gestione.

Alla luce dell'esperienza dell'anno precedente, e tenuto conto di quanto prescritto dai principi contabili, nell'annualità 2016 del bilancio triennale 2016-2018 il fondo in questione è passato ad oltre € 122 mln. Ciò consentirà un graduale riallineamento in termini di equilibrio complessivo, anche dal punto di vista della cassa.

Da tutto quanto precede, emerge in maniera evidente la volontà dell'Amministrazione di proseguire sulla strada del risanamento dei conti, una volta disvelata l'effettiva condizione finanziaria dell'Ente, pur in presenza di criticità, che permangono tuttora, in ordine alla cassa disponibile. Relativamente alla questione delle ricostituzioni dei fondi vincolati, si ribadisce che la mancata ricostituzione non può rappresentare maggiore disavanzo, ma è certamente un indice di difficoltà finanziaria. Di qui, le iniziative sul tema del rafforzamento della riscossione, di cui si è già detto in precedenza e che sono contenute anche nella più volte richiamata nota integrativa al rendiconto 2015, unitamente all'indirizzo di dare massima priorità al pagamento di spese sorrette da specifico finanziamento.

Sempre sul tema delle risposte da fornire alla Sezione Regionale di Controllo rispetto ai rilievi sollevati sul rendiconto 2013, vanno chiarite le seguenti ulteriori questioni.

Sul tema dell'istruttoria finalizzata al mantenimento in bilancio di partite debitorie e creditorie, con particolare riferimento alla necessità di disporre di “*adeguate, espresse ed analitiche motivazioni*”, occorre precisare che in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato nel 2016 quale adempimento propedeutico all'approvazione del rendiconto 2015 sono state apportate alcune modifiche al procedimento di rilevazione, predisponendo apposite schede analitiche per ciascun residuo, che sono state compilate a cura dei singoli centri di responsabilità.

Per ciò che attiene ai debiti fuori bilancio, già in occasione della nota integrativa al rendiconto 2015 si è avuto modo di illustrare la flessione che si è registrata nel triennio 2013-2015 della tipologia di debito di cui alla lettera e) dell'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000. Disponendo anche delle



risultanze della ricognizione relativa agli ultimi 4 mesi del 2015, può essere fornito un dato ancora più attendibile dell'andamento dell'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio in questione, distinguendo tra lettera a) e lettera e).

anno	Lettera a)	Lettera e)
2013	50.469.375,38	33.346.079,13
2014	32.572.733,52	19.248.299,35
2015	74.567.387,33	15.669.090,93
Totali	157.609.496,23	68.263.469,41

Come si desume dalla tabella, il fenomeno dei debiti fuori bilancio costituisce tuttora una grossa criticità nell'ambito della gestione finanziaria dell'Amministrazione. Il dato risulta fortemente influenzato dalla presenza di una serie di fattori che in parte sfuggono al controllo dell'Amministrazione, come d'altra parte testimoniato dal fatto che circa il 70% dei debiti riconosciuti originano da provvedimenti disposti dalla magistratura e/o da lodi arbitrali. Particolarmente significativa appare la situazione che vede tuttora contrapposti i concessionari della ricostruzione post terremoto al comune e al commissario governativo. Allo stato, fermo restando che il comune ha provveduto a riconoscere i debiti che fino ad ora si sono originati da tale contenzioso (solo per il Consorzio Napoli 10, ad esempio, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per oltre € 20mln), sono in corso gli approfondimenti volti a determinare le modalità attraverso le quali debba avvenire la ripartizione di tali spese tra il comune e il commissario straordinario tuttora in carica.

Certamente positivo risulta il dato relativo ai debiti riconosciuti ai sensi della lettera e) dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, corrispondenti a quelle situazioni che sono state stigmatizzate dalla stessa Sezione Regionale di Controllo allorché fa riferimento all'assunzione di obbligazioni sprovviste di adeguata copertura finanziaria, per sottostima dell'impegno di spesa ad esse relativo, con l'effetto di rinviare al futuro l'evidenza della copertura medesima. Come può desumersi dalla tabella sopra riportata, nel 2015 l'importo di tali debiti si è più che dimezzato rispetto al 2013. Tale risultato, a prima vista non del tutto soddisfacente, risulta notevolmente valorizzato se messo in relazione con l'obbligo, scaturente dall'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di procedere alla riduzione della spesa per prestazioni di servizi. In altre parole, il fatto che si sia riusciti a ridurre la spesa per prestazioni di servizi, anche ben oltre gli obiettivi fissati dal piano di riequilibrio (come illustrato nella nota integrativa al rendiconto 2015) e contemporaneamente a ridurre anche la produzione di debiti fuori bilancio derivanti dalla mancata o parziale copertura di determinate spese che rientrano anch'esse in massima parte nelle prestazioni di servizio, costituisce un indice sintomatico del risanamento in atto.

Per ciò che attiene ai mezzi e alle risorse con cui dare copertura a detti debiti, va inoltre precisato che con la deliberazione di approvazione del rendiconto 2015, è stato effettuato un apposito accantonamento di € 100mln, che, come illustrato più oltre, l'Amministrazione ha disposto di utilizzare in parte per anticipare al 2016 la copertura di debiti inizialmente prevista sul 2018, in modo da fornire i necessari presupposti affinché possano concludersi le transazioni con i creditori, con rinuncia degli stessi alla maturazione di ulteriori interessi, ed in parte per far fronte ad ulteriori necessità di copertura di debiti fuori bilancio.



Per ciò che attiene agli organismi partecipati, occorre considerare che l'Amministrazione fin dal 2012 ha inteso attuare, anticipando ciò che poi sarebbe diventato legge della Repubblica, un piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate.

Rispetto al rilievo mosso da parte della Sezione circa la mancata approvazione per l'anno 2013 di una delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 3, commi 27-28-29 della Legge 244/2007, il Comune di Napoli ha inteso assolvere all'obbligo di verificare la compatibilità e la inerenza con le proprie finalità istituzionali delle partecipazioni possedute con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2008-2010, in occasione della quale il Consiglio comunale ha proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune e all'autorizzazione al loro mantenimento. Tolte le società esercenti servizio pubblico locale, il Comune ha legittimamente ribadito la detenibilità delle proprie partecipazioni nelle società di valorizzazione, Mostra d'Oltremare e Terme di Agnano, che per l'importanza urbanistica e la notevolissima estensione dei rispettivi parchi monumentale e termale, insistenti sul territorio amministrativo del Comune di Napoli, sono collegate al perseguimento delle finalità istituzionali di promozione del patrimonio artistico, monumentale, culturale ed ambientale di cui all'art. 4 dello statuto del Comune di Napoli. Nel prendere atto per il futuro dell'indicazione a redigere annualmente una delibera di ricognizione, dalla lettera della norma non sembra comunque emergere l'obbligo di effettuare l'approvazione anno dopo anno di tale atto. In ogni caso, dopo l'adempimento effettuato contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale 2008, non è stata effettuata alcuna variazione in aumento della composizione delle proprie partecipazioni, bensì sono state operate riduzioni delle stesse, rispettando spirito e lettera della norma.

Quanto detto non esclude una gestione attiva ed efficiente di tali *asset*. Sotto tale aspetto, si rileva un andamento decrescente dei costi intermedi e del costo del personale, come rappresentato nelle tabelle riportate nel Piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 555/2015, notificato alla medesima Sezione Regionale.

Entro l'anno in corso, sarà dato ulteriore slancio al programma di razionalizzazione, con la dismissione di altre partecipazioni non strategiche, nonché prevedendo la possibilità di mettere sul mercato funzioni ed attività a reddito, al fine di massimizzare il vantaggio per l'amministrazione, sia in termini di incremento delle entrate, sia in termini di revisione del costo dei contratti di servizio.

Per ciò che attiene, infine, al costo del personale, la Sezione Regionale di Controllo, riscontrando la carenza della documentazione pervenuta, arriva a ipotizzare il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 6. L'ipotesi formulata è del tutto da escludere ed è smentita dai dati contabili.

Rinviano alla nota integrativa al rendiconto 2015 per un'analisi approfondita della dinamica del costo del personale del comune di Napoli nel triennio preso in considerazione, anche con riferimento agli obiettivi di riduzione fissati dal piano di riequilibrio, che sono stati nel complesso ampiamente rispettati, al fine di poter effettuare una disamina concreta di quanto affermato dalla Sezione non può non partirsi dalla definizione dello stesso parametro n. 6 di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 18.03.2013, che recita così: *“volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro”*.



Con riferimento a tale parametro, per comprendere da cosa sia composto l'aggregato "spese di personale" occorre fare riferimento alla circolare RGS n. 9/2006, espressamente richiamata sia dalla circolare applicativa del Ministero dell'Interno n. 4/2010, sia dal verbale del 30.07.2009 della conferenza stato città, in cui viene esplicitata la metodologia da applicare per effettuare i calcoli. Nel dettaglio, occorre prendere a riferimento la spesa sostenuta dall'ente locale per contratti a tempo determinato e indeterminato inclusi oneri e IRAP, eventuali co.co.co., assegni nucleo familiare, equo indennizzo, buoni pasto, spese per personale art. 90 e 110 TUEL (staff e dirigenti a tempo determinato), mentre vanno escluse altre spese, quali il personale comandato presso altri enti, spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati, e le spese per il personale trasferito dalle regioni per l'esercizio di funzioni delegate.

In sede di approvazione del rendiconto, questo calcolo viene reso disponibile dalla direzione centrale servizi finanziari, che parte dal dato complessivo della spesa di personale e poi effettua le detrazioni in conformità a quanto sopra riportato.

Di seguito, si riporta il dato riferito al triennio 2012 – 2014 dell'andamento del 6.o parametro di deficitarietà strutturale.

	2012	2013	2014
spese personale	423.677.480,41	374.514.419,00	365.603.980,00
entrate correnti	1.304.038.432,68	1.369.777.041,00	1.337.560.191,00
%	32,49%	27,34%	27,33%

Con riferimento al solo 2013, si precisa che la spesa complessiva di personale (dunque, al lordo delle voci che, rispetto al calcolo del parametro, devono essere escluse) è pari a € 379.698.336,80, mentre le entrate correnti complessive ammontano a € 1.372.411.440,08. Pertanto, anche se per assurdo si volesse porre a confronto la spesa del personale al lordo con il totale delle entrate correnti, la percentuale sarebbe  $\text{€ } 379.698.336,80 / \text{€ } 1.372.411.440,08 = 27,67\%$ .

Nel 2015, la spesa di personale si è ulteriormente ridotta, rispettando quindi sia la percentuale in questione, sia quanto stabilito dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

## Capacità di indebitamento e modifiche al programma di investimenti di cui alla deliberazione di G.C. n. 227/2016

Con deliberazione di G.C. 227/2016, si è preso atto di un programma generale di investimenti per l'effettuazione del quale è stata avviata un'interlocuzione con la BEI per l'ottenimento dei finanziamenti necessari.

In sede di istruttoria, è emerso che sussiste un limite per il ricorso all'indebitamento: l'articolo 10 della l. 243/2012 stabilisce infatti (comma 3 ultimo periodo) che *"Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione"*. Pertanto, gli investimenti devono presentare una cadenza tale da consentire il rispetto del tetto massimo annuo costituito dai rimborsi delle quote di capitale dei prestiti accesi negli anni passati, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare quanto stabilito dall'articolo 243bis comma 9bis del D. Lgs. 267/2000.

In base a quanto segnalato dal Servizio Realizzazione e Manutenzione della Linea 1 della Metropolitana di Napoli con la nota prot. 617473 del 25 luglio 2016 (allegato 5), è stata prevista una diversa modulazione dell'assunzione del prestito flessibile, che risulta in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del D. Lgs. 267/2000. Con riferimento specifico alla Linea 1, il complesso dei finanziamenti risulta il seguente:

METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1 - TRATTA CENTRO DIREZIONALE /CAPODICHINO

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
	milioni di euro						
Fondi FSC - APQ 12/2013	19,38	40,00	92,00	78,00	45,00	25,62	300,00
Fondi legge 98/2013	4,72		23,00	4,78	68,42	12,18	113,10
Mutui Comune Napoli				40,00	73,80	66,20	180,00
<b>TOTALE</b>	<b>24,10</b>	<b>40,00</b>	<b>115,00</b>	<b>122,78</b>	<b>187,22</b>	<b>104,00</b>	<b>593,10</b>

Nella tabella seguente, viene riportato il quadro delle restituzioni dal 2016 al 2022.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
68.605.629,00	71.044.393,00	73.576.768,00	76.207.427,00	83.894.171,00	86.909.977,00	90.034.241,00

Risultano già attivi i finanziamenti per i seguenti interventi:

Denominazione	Importo
Linea 1 – Completamento dell'anello metropolitano tratta Centro	413.100.000,00

Direzionale – Capodichino	
Linea 1 – acquisito materiale rotabile	98.000.000,00
Funicolare centrale – ammodernamento e miglioramento funzionale	1.400.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>512.500.000,00</b>

In sede di approvazione in giunta dello schema di bilancio di previsione triennale 2016/2018 (deliberazione n. 318 del 29/04/2016), è stata prevista l'accensione delle seguenti linee di finanziamento:

- € 25mln per mutuo ristrutturazione stadio San Paolo;
- € 5mln per mutuo ristrutturazione Hotel Tiberio;
- € 3,443mln per mutuo per finanziamento debiti fuori bilancio spese di investimento.

Il piano degli interventi presentati alla BEI prevede invece i seguenti investimenti:

Denominazione	Importo
Linea 1 – Completamento dell'anello metropolitano tratta Centro Direzioneale – Capodichino - INTEGRAZIONE (prestito flessibile)	180.000.000,00
Linea 1 – Miglioramento standard di sicurezza della linea nella tratta Vanvitelli – Medaglie d'oro	7.400.000,00
Linea 1 – Abbattimento barriere architettoniche per incarrozzamento disabili	1.000.000,00
Linea 1 – Adeguamento deposito officina di Piscinola	5.000.000,00
Linea 1 – Acquisto materiale rotabile – INTEGRAZIONE	95.000.000,00
Linea 1 – Ammodernamento funzionale tecnologie di segnalamento	50.000.000,00
Funicolare centrale – Ammodernamento e miglioramento funzionale - COMPLETAMENTO FINANZIAMENTO	8.200.000,00



Funicolare di Mergellina – Ammodernamento e miglioramento funzionale	2.000.000,00
Impianti di Pubblica Illuminazione – lavori piano di efficientamento energetico	47.000.000,00
Manutenzione straordinaria strade	30.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>425.600.000,00</b>

Pertanto, in sede di determinazione del cronoprogramma degli interventi si tratta di rendere compatibile con l'effettiva possibilità di indebitamento del comune di Napoli investimenti per complessivi € **479.043.015,86**. Nel fare ciò, occorre necessariamente considerare che il 2016 può essere solo in parte utilizzato, atteso che siamo oltre la metà dell'anno.

Nella considerazione di ciò, si è inteso anticipare i programmi di indebitamento previsti nel 2018, alla annualità 2017, in tema di manutenzione straordinaria dello stadio San Paolo per euro 10 mln e per euro 33.5 mln il prestito BEI per il finanziamento della innovazione del sistema di illuminazione pubblica.

Rinviando alla lettura dell'apposita scheda allegata alla presente (allegato 6), di seguito si fornisce il resoconto analitico degli interventi anno per anno. Nella colonna centrale, viene riportata la tranche di finanziamento riferita a ciascun intervento (ad esempio, 1 di 2 corrisponde alla prima tranche di un investimento che si articola su due annualità).

## 2016

Stadio San Paolo	1 di 2	5.000.000,00
Jessica	1 di 2	16.500.000,00
Hotel Tiberio	1 di 1	5.000.000,00
Debiti fuori bilancio	1 di 1	3.443.000,00
Totale (A)		29.943.000,00
Capacità di indebitamento (B)		<b>68.605.629,00</b>
Residua capacità di indebitamento (C=B-A)		38.662.629,00

Per l'anno in corso, i principali interventi da attuare riguardano l'inizio dei lavori dello Stadio e dell'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione. Il mutuo per la ristrutturazione dell'hotel Tiberio e di altri cespiti con finalità di riduzione della spesa corrente per fitti passivi potrebbe essere "spalmato" in parte anche sul 2017.

### 2017

Stadio San Paolo	2 di 2	20.000.000,00
Jessica	2 di 2	3.500.000,00
Linea 1 – Abbattimento barriere architettoniche per incarozzamento disabili	1 di 1	1.000.000,00
Funicolare centrale – Ammodernamento e miglioramento funzionale - COMPLETAMENTO FINANZIAMENTO	1 di 1	8.200.000,00
Impianti di Pubblica Illuminazione – lavori piano di efficientamento energetico	1 di 2	33.500.000,00
<b>Totale (A)</b>		<b>66.200.000,00</b>
<b>Capacità di indebitamento (B)</b>		<b>71.044.393,00</b>
<b>Residua capacità di indebitamento (C=B-A)</b>		<b>4.844.393,00</b>

Il 2017 si caratterizza per il completamento di tre grandi opere, ossia la ristrutturazione dello stadio, l'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica e l'ammodernamento della funicolare centrale.

### 2018

Linea 1 – Completamento dell'anello metropolitano tratta Centro Direzionale – Capodichino - INTEGRAZIONE (prestito flessibile)	1 di 3	40.000.000,00
Manutenzione straordinaria strade	1 di 3	18.000.000,00
Impianti di Pubblica Illuminazione – lavori	2 di 2	13.500.000,00

piano di efficientamento energetico		
Totale (A)		71.500.000,00
Capacità di indebitamento (B)		<b>73.576.768,00</b>
Residua capacità di indebitamento (C=B-A)		2.076.768,00

Nel 2018, sarà dato avvio ad investimenti consistenti sulla manutenzione delle strade, con un programma di interventi che si protrarrà anche per i due anni successivi. Inizia inoltre l'utilizzo del prestito flessibile, presumibilmente dopo aver esaurito i fondi in precedenza già erogati dal CIPE. Sul prestito flessibile, peraltro, va chiarito che sono in corso le valutazioni per effettuare la sostituzione di tale linea di finanziamento con un'ulteriore finanziamenti BEI, in considerazione del tasso di interesse più vantaggioso applicato da quest'ultima. In ogni caso, importi e annualità resterebbero invariati.

#### 2019

Linea 1 – Completamento dell'anello metropolitano tratta Centro Direzionale – Capodichino - INTEGRAZIONE (prestito flessibile)	2 di 3	73.800.000,00
Manutenzione straordinaria strade	2 di 3	2.000.000,00
Totale (A)		75.800.000,00
Capacità di indebitamento (B)		<b>76.207.427,00</b>
Residua capacità di indebitamento (C=B-A)		407.427,00

#### 2020

Linea 1 – Completamento dell'anello metropolitano tratta Centro Direzionale – Capodichino - INTEGRAZIONE (prestito flessibile)	3 di 3	66.200.000,00
Linea 1 – Miglioramento standard di sicurezza della linea nella tratta Vanvitelli – Medaglie d'oro	2 di 3	2.000.000,00

Linea 1 – Adeguamento deposito officina di Piscinola	2 di 3	1.000.000,00
Funicolare di Mergellina – Ammodernamento e miglioramento funzionale	2 di 3	500.000,00
Linea 1 – Ammodernamento funzionale tecnologie di segnalamento	2 di 4	4.000.000,00
Manutenzione straordinaria strade	3 di 3	10.000.000,00
Totale (A)		83.700.000,00
Capacità di indebitamento (B)		<b>83.894.171,00</b>
Residua capacità di indebitamento (C=B-A)		194.171,00

### 2021

Linea 1 – Miglioramento standard di sicurezza della linea nella tratta Vanvitelli – Medaglie d'oro	3 di 3	5.400.000,00
Linea 1 – Adeguamento deposito officina di Piscinola	3 di 3	4.000.000,00
Linea 1 – Acquisto materiale rotabile - INTEGRAZIONE	1 di 2	55.000.000,00
Funicolare di Mergellina – Ammodernamento e miglioramento funzionale	3 di 3	1.500.000,00
Linea 1 – Ammodernamento funzionale tecnologie di segnalamento	3 di 4	20.000.000,00
Totale (A)		85.900.000,00
Capacità di indebitamento (B)		<b>86.909.977,00</b>

Residua capacità di indebitamento (C=B-A)	1.009.977,00
---	--------------

**2022**

Linea 1 – Acquisto materiale rotabile - INTEGRAZIONE	2 di 2	40.000.000,00
Linea 1 – Ammodernamento funzionale tecnologie di segnalamento	4 di 4	26.000.000,00
Totale (A)		66.000.000,00
Capacità di indebitamento (B)		<b>90.034.241,00</b>
Residua capacità di indebitamento (C=B-A)		24.034.241,00

Dal 2019, riprendono gli investimenti sulla linea metropolitana, nonché sulla funicolare di Mergellina. Tali interventi inizieranno e si concluderanno entro un arco di tempo di 4 anni. Tra il 2021 e il 2022, è inoltre previsto l'acquisto di ulteriori treni nuovi per la metropolitana.



## Utilizzazione di somme attualmente situate in avanzo vincolato

---

Come noto, la normativa vigente limita la possibilità di applicazione dei fondi vincolati costituiti nella fase di rendiconto della gestione nell'ambito dei fondi non impegnabili costituiti nella fase di costruzione del documento di programmazione, certificandone il saldo con le regole proprie del pareggio di bilancio.

Incidono, ovviamente, sul saldo le politiche di indebitamento che per l'esercizio in corso si attestano ad € 29,9 mln (vedi paragrafo precedente) ed i fondi applicati nella fase di esercizio provvisorio per un valore complessivo pari a 17,3 mln (Allegato 6 all'emendamento al rendiconto della gestione 2015, approvato in occasione della discussione in Consiglio Comunale).

Alla luce di quanto suddetto e nella consapevolezza sia della esiguità della disponibilità a disposizione che della entità dei fondi vincolati consolidati (a rendiconto 2015 si attestano ad euro 519 mln), risulta necessario procedere all'individuazione di alcune priorità cui gli uffici dovranno attenersi rispetto all'effettiva possibilità di applicare, nella fase di gestione dell'annualità 2016 del bilancio triennale 2016/2018. Nello specifico:

- in considerazione degli obiettivi derivanti dal Piano di Riequilibrio pluriennale in termini di riconoscimento di debiti fuori bilancio nell'ambito delle previsioni di passività potenziali riportate nel piano stesso, occorre procedere all'applicazione all'annualità 2016 del bilancio triennale 2016/2018 quota parte del Fondo consolidato costituito per le passività potenziali in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2015, per un importo di € 60 mln. Tale importo, conformemente a quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 305 del 11/05/2015 e 437 del 30/05/2016, dovrà essere prioritariamente utilizzato per anticipare il soddisfo dei creditori i cui debiti fuori bilancio, riconosciuti con le deliberazioni di C.C. nn. 51 e 82 del 2014, hanno inizialmente trovato copertura sul 2017 e sul 2018. La quota restante potrà essere utilizzata per garantire in parte la copertura sul 2016 dei debiti fuori bilancio le cui procedure di riconoscimento della legittimità sono tuttora in corso, nonché per preservare l'ente da eventuali conseguenze negative connesse alla evoluzione della passività potenziale costituita dal contenzioso che vede opposti da un lato Comune di Napoli e Commissario Straordinario per la ricostruzione post terremoto e, dall'altro, il Consorzio Ricostruzione 8. Si richiamano le note prot. 375195 del 3/05/2016 e prot. 634944 del 29/07/2016 del Servizio Autonomo Avvocatura, nonché la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla convocazione di apposito tavolo tecnico sulla questione (allegati 7, 8 e 9);
- autorizzare, per euro 7 mln, l'applicazione di fondi vincolati a parziale copertura del finanziamento della manutenzione straordinaria ventennale obbligatoria per legge della Funicolare Centrale, ferma restando la restante copertura dell'intervento a carico dell'annualità 2017 del bilancio triennale 2016/2018;
- autorizzare l'applicazione di fondi vincolati per interventi di manutenzione straordinaria sull'edilizia scolastica, per lo più derivanti da trasferimenti (in particolare, CIPE e PAC), nonché da precedente indebitamento, fino a concorrenza dell'importo di € 3mln.

Ai fini dell'attuazione di tali interventi, i dirigenti dei Servizi competenti sono autorizzati fin d'ora, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, ad assumere le necessarie determinazioni di impegno della relativa spesa, in funzione delle tempistiche di pagamento che saranno fissate compatibilmente con la disponibilità effettiva di cassa.



Entro il mese di settembre 2016, la Direzione Centrale Servizi Finanziari effettuerà uno specifico controllo sui fattori congiunti relativi sia dell'andamento del rispetto degli obiettivi con le regole proprie del pareggio di bilancio che dell'evoluzione dell'equilibrio di cassa. Solo una volta che sia stata accertata un'evoluzione positiva di tali indicatori, eventuali ulteriori priorità potranno essere autorizzate direttamente con una o più deliberazioni di Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 175 del D. Lgs. 267/2000.



## Reddito di cittadinanza

---

Con deliberazione di G. C. n. 294 del 29/04/2016, l'Amministrazione ha adottato specifici indirizzi per l'introduzione nell'ordinamento comunale, in via sperimentale, del "Reddito Minimo Cittadino", inteso quale "misura attiva di sostegno al reddito a favore dei cittadini residenti che non dispongono di un'adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione". Esso si articola in "prestazioni monetarie e servizi/prestazioni sociali che mirino ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, non come mera misura assistenziale ma come parte integrante di un'azione economica espansiva e generativa, (...)". La deliberazione richiamata prevede che, una volta approvato il bilancio, si pervenga all'adozione di un apposito e successivo atto in cui sarà definito importo massimo del beneficio e condizioni e modalità di accesso, sulla scorta di una serie di criteri quali la maggiore età, la residenza nel territorio comunale da almeno 24 mesi, il non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico e il possesso di un ISEE non superiore ad una certa soglia. Ciò posto, entro la fine del 2016 occorrerà approvare i provvedimenti attuativi di tale misura, definendone in maniera più puntuale i contorni applicativi, attraverso specifici approfondimenti che dovranno necessariamente avere carattere trasversale e determineranno l'interazione tra diverse strutture dell'Amministrazione, con un occhio rivolto agli esiti delle iniziative simili che sono attualmente allo studio presso altri livelli istituzionali. A questi fini, si dovranno valutare, in maniera univoca, tutte le misure che l'ente attua in tema di riduzione di tributi, commisurazione di contributi ed esenzioni concessi ai cittadini residenti e che, in un contesto unitario, saranno coinvolti e riportati a sistema.

In sede di approvazione del bilancio triennale 2016-2018, sono state stanziare risorse per l'avvio del tavolo di studio con l'obiettivo di disciplinare puntualmente tale misura, in modo da consentirne l'entrata in esercizio a partire dal 2017, anno nel quale è già prevista una prima tranche di finanziamento pari a € 5mln. Nell'ambito del bilancio di previsione 2017-2019, saranno puntualmente individuate le fonti di finanziamento, a partire dai proventi derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione tributaria.



## Modifiche alla nota integrativa

In allegato all'emendamento, si riportano le modalità attraverso le quali si è addivenuti alla determinazione del FCDE iscritto in previsione, a corredo ed ulteriore specificazione di quanto già riportato nella nota integrativa al bilancio.

## Variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa

L'art. 175 comma 8 del Tuel prescrive che l'assestamento generale di bilancio sia approvato entro il 31 luglio di ogni anno.

Premesso che L'Ente risulta attualmente in gestione provvisoria, pur avendo la Giunta Comunale approvato lo schema di bilancio triennale entro il termine stabilito dall'ordinamento, in parallelo alla verifica degli equilibri risulta opportuno procedere, a mezzo di apposito emendamento da sottoporre al Consiglio in sede di approvazione del bilancio, all'aggiornamento del medesimo schema di bilancio, onde ricomprendere nello stesso le evenienze di cui si è venuti a conoscenza successivamente all'esecutività della deliberazione n. 318/2016.

Rispetto alle diverse variazioni di carattere essenzialmente tecnico oggetto dell'emendamento, ad illustrazione e specificazione delle quali si riporta in allegato alla presente relazione un'apposita rielaborazione per codice di bilancio (allegato 10), si fornisce di seguito un quadro sintetico di quelle di maggiori rilievo sull'esercizio finanziario 2016, nella considerazione che per la programmazione 2017 – 2019, entro il mese di settembre prossimo, si darà avvio alla costruzione dello strumenti di programmazione, in modo da consentirne l'approvazione entro la fine dell'anno in corso, rispettando i termini ordinari imposti dalla normativa.

entrata	descrizione	Importo	spesa
Titolo 1 tipologia 1	Minore entrata dovuta a ridefinizione quota di alimentazione fondo Tasi	-21.758,00	
Titolo 2 tipologia 1	Finanziamento MIBACT Ateliers teatrali	+ 200.000,00	Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1
Titolo 4 tipologia 2	Finanziamento Ministero Infrastrutture Progetto Nausicaa	+ 2.300.000,00	Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2
Titolo 4 tipologia 2	Finanziamento Cipe – Università Medicina a Scampia	+ 4.000.000,00	Missione 1 – Programma 5 – Titolo 2
Titolo 4 tipologia 2	Finanziamento Regionale costruzione piscina Parco Via Nicolardi	+ 500.000,00	Missione 6 – Programma 1 – Titolo 2
FPV parte	Maggiore re imputazione	+ 4.721.798,08	



corrente			
FPV parte investimenti	Maggiore re imputazione	+ 6.221.901,52	

Nelle tabelle seguenti, sono illustrate le segnalazioni di maggiori entrate pervenute da parte dei Servizi comunali, nonché le principali spese che sono state finanziate.

Maggiori entrate da lotta alla elusione dei tributi Titolo 1 tipologia 1	17.995.378,00
Maggiori entrate da finanziamenti vari Titolo 2 tipologia 1	1.693.989,00
Maggiori entrate da proventi vari dell'ente Titolo 3 tipologia 2	3.001.014,00
Maggiori entrate da sanzioni Titolo 3 tipologia 5	3.940.873,00

Missione 01. Programma 03- Titolo 3. Quota conferimento capitale Napoli Riscossione	1.250.000,00
Missione 01. Programma 04- Titolo 1. Interventi nel campo della istruzione	1.648.534,83
Missione 10. Programma 02- Titolo 1. Contratto di servizio Holding	9.000.000,00
Missione 12. Programma 01- Titolo 1. Interventi nel campo del Welfare	3.100.298,22
Missione 20. Programma 02- Titolo 1. Incremento FCDE a Previsione	9.477.707,40

Per ciò che attiene alle previsioni di cassa autorizzatorie, l'ente, in prima applicazione dello strumento in parola, ha individuato sin dalla fase di esercizio provvisorio 2016 la metodologia da seguire (circolare della Direzione Centrale Servizi Finanziari prot. 132729 del 15/02/2016 – allegato 11), che si basa essenzialmente:

1. sulla verifica del trend delle riscossioni registrate nel triennio precedente;
2. sul calcolo della media delle riscossioni, ulteriormente ridotta per tenere conto delle performance peggiori registrate nel triennio preso in considerazione sulla competenza e sui residui;



3. sulla declinazione, in termini prioritari rispetto alla copertura di cassa, delle azioni essenziali della vita amministrativa dell'ente, individuabili in:
- a. Rate mutui ed interessi;
  - b. Debiti Fuori Bilancio;
  - c. Retribuzioni e spese connesse;
  - d. Fitti passivi;
  - e. Utenze;
  - f. servizi indispensabili, utilizzando un'apposita tabella di raccordo tra il D.M. 83/1993 e la nuova tassonomia individuata dal D. Lgs. 118/2011 - codifica ante riforma - e tassonomia propria del Dlgs 118/2011.

Questa operazione, ovviamente, alla prova della gestione finanziaria ha comportato, per il peso della innovazione in questione, una serie di variazioni compensative a saldo zero, che sono riportate negli allegati proposti.

Visto l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti per l'anno in corso, entro il 31 Ottobre 2016 sarà effettuato un ulteriore monitoraggio a seguito di cui sarà riproposto, se utile, uno specifico atto di riparametrizzazione in termini di flusso della gestione della cassa autorizzatoria dell'ente.

Nell'ambito dell'emendamento, si iscrive anche l'operazione di riclassificazione di capitoli di spesa nella tassonomia post riforma, che ha impegnato l'ente sin dal 2014. Ovviamente, vista la complessità della operazione, la stessa deve essere interpretata in termini dinamici e progressivi, alla luce sia delle costanti variazioni a cui sono soggetti gli schemi proposti dal Legislatore che dell'affinamento relativamente alle metodologie di applicazione dei nuovi principi contabili.

Quanto sopra esposto comporta un processo di progressivo ridisegno e conformazione della esplicazione del bilancio in termini di azioni nel contesto della tassonomia sia finanziaria che economico patrimoniale.

A tale scopo, nella fase attuale di strutturazione e variazione dello strumento contabile 2016 – 2018, viene disposta l'innovazione della tassonomia di alcuni capitoli.

In ultimo, si segnala la necessità di procedere alla rettifica di errori materiali commessi in relazione alla dotazione della cassa su stanziamenti riferiti all'esercizio 2015 (anno in cui non sussisteva il bilancio di cassa). Si tratta di una modifica meramente formale, che non ha alcuna incidenza sulla programmazione 2016/2018.



## Conferma tariffe e aliquote tributi locali e Servizi a Domanda Individuale

---

L'art. 172 del Tuel recita:

*1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:*

*b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;*

*c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*

Come noto, il termine ultimo di approvazione della programmazione finanziaria 2016 – 2018 è spirato il 30 aprile ultimo scorso. Come stabilito dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Alla luce di tutto quanto precede, e tenuto conto che è intenzione di questa Amministrazione procedere alla adozione del bilancio relativo alla programmazione 2017 – 2019, entro i termini stabiliti dal TUEL ( Dicembre 2016), L'Assessorato al Bilancio ha richiesto il ritiro delle seguenti deliberazioni:

- Deliberazione di G.C. 306 del 29/04/2016
- Deliberazione di G.C. 307 del 29/04/2016
- Deliberazione di G.C. 308 del 29/04/2016
- Deliberazione di G.C. 309 del 29/04/2016
- Deliberazione di G.C. 310 del 29/04/2016
- Deliberazione di G.C. 311 del 29/04/2016
- Deliberazione di G.C. 312 del 29/04/2016
- Deliberazione di G.C. 313 del 29/04/2016
- Deliberazione di G.C. 314 del 29/04/2016
- Deliberazione di G.C. 316 del 29/04/2016

Si precisa che l'impatto ai saldi dell'ente risulta nullo.